

Sentenza 17 marzo 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

In tema di offerta pubblica di acquisto (c.d. o.p.a.), la responsabilità degli amministratori della società emittente per le inesattezze o carenze del comunicato ex art. 103 T.U.F. può essere affermata solo quando risultino omesse o falsamente rappresentate informazioni rilevanti in ordine ai dati realmente utili per l'apprezzamento dell'offerta o quando la valutazione operata dall'organo gestorio si fondi su presupposti macroscopicamente errati o risulti in palese contrasto con le informazioni correttamente acquisite. Ne consegue che laddove risulti la sostanziale adeguatezza delle informazioni relative ai dati utili per l'apprezzamento dell'offerta e la correttezza della valutazione dell'o.p.a. da parte degli amministratori, non potrà trovare accoglimento l'azione di responsabilità promossa individualmente dai soci ex art. 2395 c.c.

Principio espresso nel giudizio promosso dai soci di una s.p.a. ex art. 2395 c.c. contro i componenti del consiglio di amministrazione, al fine di ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni direttamente subiti dai soci-attori, in conseguenza dell'asserita inadeguatezza del contenuto del comunicato ex art. 103, co. 3, Testo Unico della Finanza.

[Sent. 17.3.2020Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 17 marzo 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

Nell'ambito

di una offerta pubblica di acquisto (OPA), il comunicato di cui all'art. 103,

c. 3, T.U.F., ai sensi del quale gli amministratori della società emittente

devono comunicare ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria

valutazione sulla medesima, contiene, quanto alla seconda parte del comunicato,

una mera valutazione e non un giudizio (in senso stretto, avente ad oggetto

fatti oggettivamente accertabili), dunque una determinazione di valore avente

carattere necessariamente soggettivo, avendo ad oggetto situazioni suscettibili

– per loro natura – di vario apprezzamento.

La

responsabilità degli amministratori della società emittente per inesattezze o

carenze del comunicato ex art. 103 T.U.F. potrà essere affermata solo

quando risultino omesse (o false) informazioni rilevanti in ordine ai dati

realmente utili per l'apprezzamento dell'offerta ovvero quando la valutazione

operata dall'organo gestorio si fondi su presupposti macroscopicamente errati o

risulti in palese contrasto con le informazioni correttamente acquisite ovvero

ancora in ulteriori casi patologici quali quelli di abuso di

potere, conflitto
di interessi e altri della medesima natura.

Dato

che l'adesione degli attori all'OPA non avrebbe comportato il necessario perfezionamento della vendita delle rispettive azioni, potendo l'efficacia dell'OPA venir meno per effetto del mancato avveramento di una delle due condizioni (o di entrambe le condizioni) alle quali l'offerta era assoggettata, il danno lamentato dagli attori si caratterizzerebbe come danno da perdita di una mera *chance*.

Il

creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di *chance* – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 1752/2005).

L'aver

mantenuto la proprietà (di gran parte) delle azioni per circa

due anni a
seguito dell'insuccesso dell'OPA e sino al definitivo
azzeramento del valore
del titolo induce a valutare come plausibile l'ipotesi della
volontà di
conservare le proprie partecipazioni nella prospettiva di un
effettivo rilancio
della società. Da tale valutazione deriverebbe un difetto di
idonea prova della
sussistenza di un effettivo nesso causale fra il
– preteso – illecito oggetto di contestazione e le conseguenze
lesive
lamentate.

Principi

*espressi in occasione del rigetto della domanda ex art. 2395
c.c. presentata da
alcuni soci della società nei confronti degli amministratori
della stessa al
momento dei fatti contestati.*

In

*particolare, gli attori lamentavano di aver subito un danno in
ragione del
contenuto asseritamene inadeguato – per carenza ed inesattezza
delle
informazioni fornite – del comunicato ex art. 103, c. 3,
d.lgs. n. 58/1998
diffuso dal consiglio di amministrazione in occasione
dell'offerta pubblica di
acquisto (OPA) totalitaria sulle azioni della società, nel
quale era stato
espresso parere negativo che aveva indotto gli stessi a non
aderire all'OPA
determinandone l'insuccesso.*

*Le vicende successive della società hanno portato ad un
azzeramento del valore del titolo azionario avendo la stessa*

presentato domanda di concordato preventivo di tipo liquidatorio.

[Sent. 17.03.2020Download](#)

(Massime a cura di Giorgio Peli)

Sentenza del 17 marzo 2020 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

L'azione risarcitoria ex art.1218 c.c. per violazione degli obblighi di collaborazione tra affiliati previsti in un contratto di franchising non può essere esperita "orizzontalmente" (tra affiliati) ma solo "verticalmente" tra affiliante ed affiliati.

Principio espresso nel contesto di un'azione di risarcimento danni per inadempimento delle pattuizioni previste in un contratto di franchising relative a obblighi di collaborazione e di non concorrenza in capo agli affiliati.

[Sent. 17.3.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)

Sentenza del 28 febbraio 2020

– Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

Ai fini dell'accertamento del superamento del tasso di interesse rispetto al tasso-soglia di cui alla disciplina antiusura, il tasso degli interessi moratori non è da sommarsi a quello degli interessi corrispettivi.

Principio espresso nel contesto di un'azione di nullità di un contratto di locazione finanziaria per asserita violazione della disciplina antiusura.

[Sent. 28.2.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Sentenza del 26 febbraio 2020 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

Ai fini della quantificazione del danno patrimoniale sofferto dall'investitore per effetto della vendita di strumenti finanziari da parte di un intermediario finanziario che abbia violato gli obblighi informativi ex art. 21 del Testo Unico della Finanza, il corretto parametro da assumersi è il valore che gli strumenti finanziari in questione avevano al tempo in cui sarebbe stato possibile dismetterli tempestivamente e non invece il successivo momento in cui l'investitore discrezionalmente decideva di venderli, scommettendo così su un incremento del loro valore. L'intermediario non può dunque rispondere dell'ulteriore decremento di valore degli

strumenti, essendo questo dovuto ad un comportamento colposo dell'investitore.

Principio espresso nel contesto di una azione per danni proposta da un investitore nei confronti di un intermediario finanziario per il collocamento di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina.

[Sent. 26.2.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Sentenza del 12 febbraio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere estensore: Dott. Giuseppe Magnoli

Ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell'interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell'interesse corrispettivo. Con la conseguenza che l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la prima risulti nulla perché usuraria.

Nei

mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura

composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia (Cass. Civ., n. 11400/2014). In forza delle limitazioni previste, quindi, dall'art. 1283 c.c., la banca non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi, con conseguente nullità della clausola in tema di determinazione degli interessi moratori, perché anatocistica.

Il TAEG/ISC è un indicatore che agevola il cliente consumatore nella comprensione dell'effettiva dinamica economica dei vari rapporti contrattuali instaurati con la banca; avendo tale finalità, esso non ha la funzione di integrare la disciplina convenzionale, semmai di agevolarne la comprensione. Quindi la sua presenza o meno è del tutto ininfluyente nella prospettiva dell'accertamento circa la determinatezza della pattuizione dell'interesse passivo.

Invero, la pattuizione è indeterminata quando si

può interpretare in un senso che conduce ad un risultato, e pure in altro senso che conduce ad un risultato diverso; è viceversa determinata quando univoche ne sono le conseguenze.

Pertanto, si può affermare che vi è determinatezza o determinabilità dell'interesse pattuito quando l'interesse dovuto è correlato ad un dato esterno – quale il tasso Euribor – di cui non sia stata contestata l'oggettiva conoscibilità, così risultando univoco.

Principi espressi a seguito del giudizio di appello promosso dal mutuatario avverso la sentenza del tribunale che aveva respinto la domanda dallo stesso proposta al fine di sentire dichiarare la gratuità del contratto di mutuo per pattuizione di interessi usurari.

[Sent. 12.02.2020Download](#)

(Massime

a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 12 febbraio 2020 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

La nullità degli ordini di acquisto di strumenti finanziari impartiti ad un intermediario finanziario comporta l'obbligo restitutorio in capo a quest'ultimo di tutte le somme versate, al netto di quanto conseguito in sede di disinvestimento di

detti strumenti.

Principio espresso nel contesto di un'azione in cui l'investitore invocava la nullità dei contratti stipulati con l'intermediario finanziario per omessa menzione della facoltà di recesso ex art. 30, c. 7, del Testo Unico della Finanza.

[Sent. 12.2.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Sentenza 31 gennaio 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

L'illecito concorrenziale dello storno di collaboratori presuppone l'esistenza di un'impresa che attragga le risorse umane di un soggetto concorrente e, pertanto, tale fattispecie non viene integrata qualora l'impresa concorrente nasca contestualmente alle dimissioni dei collaboratori e per loro iniziativa, pena l'indebita sovrapposizione tra il piano soggettivo (l'impresa agente) e quello oggettivo (il personale stornato) dell'illecito.

Principio espresso nel contesto di un'azione di risarcimento danni per violazione della disciplina in tema di concorrenza sleale.

(Massima a cura di Giovanni Gitti)

Sentenza del 29 gennaio 2020

– Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

In relazione ai mutui chirografari ratealizzati deve ritenersi valevole la regola generale di cui all'art.1819 cc, secondo il quale "se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero".

Il criterio di ammortamento alla francese, ovvero a rate costanti, non dà di per sé origine all'applicazione di interessi anatocistici, in violazione dell'art.1283 cc, come chiarito dalla sentenza n. 11400/2014 della Cassazione:

"nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il

suo godimento –
che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che
nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di
adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la
natura né ad eliminarne l'autonomia".

L'art.3 della delibera CICR del 9
febbraio 2000 ha stabilito che, nelle operazioni di finanziamento in cui il
rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze
temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo
complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente
stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del
pagamento. Non può pertanto ritenersi illecita ex art.1283 cc la pattuita
applicazione dell'interesse moratorio (al tasso convenzionale) sull'intera rata
scaduta, essendo questa comprensiva sia di una quota capitale, sia anche di una
quota di interessi.

Non sono in senso stretto qualificabili
come fideiussioni per obbligazioni future quelle rilasciate a garanzia di un
finanziamento contestualmente erogato, e perciò per obbligazione ben
individuata, e non indeterminata, ed inoltre presente, e non futura.

Dal principio di accessorietà deriva
che non si può chiedere al garante ciò che non è possibile

richiedere al debitore principale; la conseguenza di tale regola, per il caso di invalidità di un contratto di finanziamento, è soltanto che al garante, così come al debitore principale, non si può richiedere l'adempimento di obbligazioni correlate a pattuizioni invalide, mentre permane intatto, per il mutuatario, l'obbligo della restituzione della somma ricevuta a prestito, e, quindi, per il fideiussore, l'obbligo, per accessorietà, di garantire detta obbligazione.

In caso di mutuo di scopo, l'effettiva attuazione da parte del mutuatario degli obiettivi indicati nella clausola non appare idonea ad apportare utilità alcuna alla parte mutuante, il cui unico interesse, giuridicamente apprezzabile, risulta quindi essere quello alla tempestiva restituzione delle somme erogate, con gli interessi pattuiti. Il che riconduce la fattispecie all'ipotesi della mera enunciazione dei motivi dell'atto da parte del mutuatario, come tale certamente inconferente. Ciò conduce ad escludere la prospettata nullità dei due finanziamenti per inottemperanza dello scopo pattuito.

Laddove non previsto da una specifica clausola negoziale, le obbligazioni derivanti rispettivamente dal mutuo e dal rapporto di conto corrente sono tra loro autonome: infatti, l'obbligo restitutorio in capo al mutuatario permane immutato sia in caso di impiego

della somma erogatagli per la finalità prospettata, e cioè ad estinzione totale o parziale del saldo negativo di conto corrente, sia in caso di impiego di essa per altre finalità; inoltre, l'estinzione totale o parziale del saldo negativo di conto corrente ha luogo indipendentemente dalla provenienza della provvista, sia quindi che derivi dal finanziamento in questione, sia che derivi da conferimento di capitale da parte dei soci o da finanziamento da parte di altri intermediari.

E' da escludersi la nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso di finanziamento laddove la determinazione del tasso di interesse, con riferimento al periodo di variabilità, è realizzata mediante richiamo a parametri di formazione esterna, di indubbia conoscibilità, e di non equivoca applicazione.

Principi espressi a seguito dell'impugnazione della sentenza con la quale il tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso, a favore dell'istituto di credito, per il pagamento della somma residua del contratto di mutuo del quale gli appellanti erano fideiussori. Gli appellanti hanno argomentato la propria domanda sostenendo la nullità del contratto di mutuo.

[Sent. 29.01.2020Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 27 gennaio 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Alessia Busato

La mancata conclusione dell'accordo di cessione delle quote di s.r.l. rende privi di causa i trasferimenti patrimoniali eventualmente occorsi, sicché anche quando le trattative non si siano concluse per fatto di colui che ha effettuato i trasferimenti, le somme versate costituiscono un indebito, potendo semmai rilevare la condotta di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1337 c.c.

Principio espresso nel contesto di un'azione di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. e di risarcimento dei danni.

[Sent. 27.1.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)